PROGETTO DI STATUTO PER LA SOCIETÀ BALNEARE SANCASCIANESE

Società Balneare Sancascianese





PROGETTO DI STATUTO

PER LA

SOCIETÀ BALNEARE SANCASCIANESE



Siena 1867, Tip. Sordo-muti — di L. Lazzeri

FORMAZIONE E GOVERNO DELLA SOCIETA'

1. È istituita in San Casciano de' Bagni una Società anonima, che prenderà il titolo di *Società Balneare Sancascianese.*

2. Avrà la durata di anni 20 dal giorno della sua legale costituzione, e non potrà sciogliersi prima dello spirare del ventennio che nel caso previsto dall' Art. 142 del codice di commercio.

3. Scopo della Società è di ritornare in credito e favore le terme Sancascianesi, prendendole perciò in affitto dal comune con i suoi annessi e adiacenze, facendovi tutti i lavori di miglioramento e restauro che saranno giudicati opportuni, e amministrandole per proprio conto.

4. Il Capitale Sociale è fissato in lire diecimila, diviso in cento azioni al portatore di Lire cento ciascuna.

5. La Società s' intenderà costituita quando sia sottoscritto per quattro quinti il capitale sociale, e versato il denaro da ciascun socio la metà del valore delle azioni da lui sottoscritte.

6. Il valore delle azioni sarà pagato in due rate eguali; la prima nell' atto della sottoscrizione, la seconda tre mesi dopo; e potrà anche esser pagato in una sola volta, nell' atto della sottoscrizione.

7. Nel caso di ritardo al pagamento della seconda rata verrà assegnato al socio moroso un termine perentorio, non maggiore di giorni venti, trascorso il quale, verrà proceduto ai termini dell' Articolo 153 del codice di commercio.

8. Ciascun' azione non può essere rappresentata che da una sola persona o ente morale, e nessun socio resta obbligato od esposto per somma maggiore di quella corrispondente al valore dell' azione o azioni di cui è possessore.

9. Gli affari della Società sono diretti:

Dall' Assemblea generale, e da un Provveditore, assistito da un Consiglio d' amministrazione, composto di cinque membri.

DELL' ASSEMBLEA GENERALE

10. Tutti i Soci hanno diritto d' intervenire all' Assemblea generale, e di prendervi la parola, ma non potranno dare il voto se non quelli che rappresentassero almeno tre azioni, dandosi un solo voto per ogni tre azioni.

Nessun Socio potrà per altro disporre di più di cinque voti, quantunque rappresentasse più di 15 azioni.

11. L' Assemblea generale si aduna ogni anno di diritto nel mese di Gennajo per nominare il Provveditore, i membri del Consiglio d' Amministrazione e i Sindaci che debbono rivedere e riferire sul Bilancio consuntivo dell' anno corrente per fissare il ruolo degl' impiegati gli stipendi e le cauzioni relative — per udire il rapporto dei Sindaci nel Bilancio dell' anno decorso e deliberare in proposito — finalmente per discutere e deliberare su tutto quanto può interessare il miglior andamento della Società.

12. Può essere convocata straordinariamente a richiesta del Provveditore, o per istanza diretta al Presidente dell' Assemblea purchè sia firmata almeno da cinque azionisti.

13. L' Assemblea generale nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

14. Tutti i soci saranno invitati all' Assemblea generale mediante avviso personale, otto giorni prima di quello fissato per la sua adunanza.

Nell' invito saranno indicati gli affari da trattarsi.

15. Per la validità delle deliberazioni dell' Assemblea generale dovranno esser in essa rappresentatè almeno due terzi delle azioni collocate. Nella seconda convocazione, che avrà luogo otto giorni dopo la prima, l' assemblea delibera legalmente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, per alzata e seduta.

Trattandosi di affari personali le deliberazioni devono prendersi a scrutinio segreto.

17. La convocazione dell' Assemblea generale, previo concerto col Provveditore, spetta al Presidente, e in mancanza di lui al Vice-presidente.

DEL PROVVEDITORE
DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE
E DEI SINDACI

18. Il Provveditore i membri del Consiglio d' Amministrazione e i Sindaci sono scelti dall' Assemblea generale nel seno della Società.

19. Il Provveditore, appena entrato in Ufficio, sceglie fra i membri del Consiglio d' Amministrazione, un Vice-Provveditore che lo rappresenti nei casi d' assenza o d' impedimento e un Segretario Ispettore.

20. Presiede il Consiglio d' Amministrazione, eseguisce le deliberazioni dell' Assemblea generale e del Consiglio suddetto, rappresenta la Società in tutti gli atti civili, firma il carteggio amministrativo, vidima i mandati di pagamento, i bilanci e i processi verbali del Consiglio, prepara e sottopone a questo gli affari che sono di sua pertinenza, prende nei casi urgenti qualunque disposizione richiesta dall' interesse del servizio e della Società, con obbligo di renderne conto al Consiglio alla prima occasione, e corrisponde col Presidente dell' Assemblea generale per tutto quanto a questa si riferisce.

21. Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Provveditore, discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi da presentarsi all' Assemblea generale, e i regolamenti di servizio, nomina e revoca gl' impiegati di ogni classe, delibera sulle spese straordinarie o impreviste, e ordina, anche per propria iniziativa, le disposizioni che crede più opportune agl' interessi sociali e al buon andamento dei servizi.

22. Nel secondo quadrimestre di ogni anno si aduna settimanalmente in giorno ed ora fissa, ed in tutto il corso dell' anno ogni volta che ne ricorra il bisogno, ad invito del Provveditore.

23. Le sue deliberazioni si prendono a pluralità di suffragi, e non son valide se non siano presenti due terzi dei suoi membri.

24. Il Segretario Ispettore tiene in regola la scrittura dell' Amministrazione sociale, emette e sottoscrive i mandati di entrata e di uscita, prepara il Bilancio di previsione, estrae dal libro maestro il bilancio consuntivo e lo passa ai Sindaci in tempo utile, perchè possa esserne reso conto all' assemblea generale nella sua tornata annua ordinaria, custodisce e tiene in ordine tutti i libri e carte sociali, minuta e spedisce le corrispondenze epistolari secondo le istruzioni del Provveditore, vigila e soprintende al buon andamento di tutti i lavori e di tutti i servizi delle terme, è consegnatario responsabile di tutti i mobili, biancherie, macchine, attrezzi e utensili, tenendone in regola gli inventari, e sono sotto la sua immediata dipendenza tutti gli impiegati della Amministrazione.

25. Ciascun membro del Consiglio d' Amministrazione, compreso il provveditore, dovrà depositare nella Cassa della Società cinque azioni interamente pagate da rimanervi finchè duri nell' ufficio.

26. L' Ufficio di Sindaco è incompatibile con qualunque altro ufficio sociale.

27. I Sindaci debbono render conto annualmente all' assemblea generale del gennaio dei resultati dell' esame e Sindacato da essi fatto nel bilancio consuntivo dell' anno preceden-

te, e proporre in questa occasione quanto reputassero opportuno per correggere o migliorare l'andamento dell' Amministrazione.

28. Hanno diritto di vedere ed esaminare tutti i libri e documenti che si riferiscono al bilancio.

29. La durata dell' Ufficio pei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Provveditore è di tre anni, essendo sempre rieleggibili. Quella dell' Ufficio di Sindaco è di un anno, ma possono essere anch' essi rieletti.

30. Tutti gli uffici suddetti sono gratuiti, e i loro titolari non hanno diritto che al rimborso delle spese eventualmente incontrate per l' esercizio delle loro attribuizioni.

DEGLI IMPIEGATI A STIPENDIO

31. La Società può avere un medico specialmente addetto al servizio delle terme, al quale verrà anno per anno assegnata una gratificazione dall' Assemblea generale sulla proposta del Consiglio d' Amministazione, ogni qualvolta l' importanza e qualità dei servigi da esso prestati possa giustificarla.

32. La qualità, il numero, le attribuzioni, gli stipendi, e gli oneri degl' impiegati d' ogni classe addetti al servizio delle terme e della relativa Amministrazione sociale sono fissati dall' Assemblea generale sulla proposta del Consiglio d' Amministrazione.

DEL DIVIDENDO DEGLI UTILI E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

33. Degli utili sociali resultanti dal Bilancio annuo, prelevata la somma occorrente al pagamento degli interessi delle azioni, alla ragione del 5 per % ad anno, decorrendi dal giorno in cui avrà avuto luogo il pagamento totale del loro valore sarà fatto il seguente reparto:

60 % agli azionisti.

18 % al Consiglio d' Amministrazione e ai Sindaci escluso il Provveditore e il Segretario Ispettore.

12 % al Provveditore e al Segretario Ispettore.

10 % al fondo di riserva.

34. Però detti utili sociali resultanti dal bilancio d' Amministrazione, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi delle azioni, sia per il dividendi come sopra da repartirsi, non dovranno liquidarsi e distribuirsi che al termine di un triennio, a contare dal giorno in cui avrà avuto luogo il pagamento totale delle azioni; e ciò perchè la Società dovrà in questo tempo impiegare i suoi Capitali nei miglioramenti delle terme, donde evidentemente non potendo resultare nel primo impianto un utile sociale, si attenderà la liquidazione di questo, al termine del triennio; — dopo quest' epoca tanto gli utili Sociali, quanto i dividendi saranno annualmente distribuiti.

35. Il pagamento degl' interessi e del dividendo potrà effettuarsi 15 giorni dopo l' avvenuta approvazione del bilancio consuntivo per parte dell' Assemblea generale.

36. Avvenendo lo scioglimento della società, o per aver finito il suo tempo, o per qualunquesiasi altro motivo, sarà proceduto alla vendita di tutti i suoi beni mobili e immobili e di quanto altro si trovasse in quell' epoca di sua pertinenza e alla liquidazione e saldo dei suoi debiti, e l' avanzo sarà diviso fra i Soci in proporzione delle azioni da ciascuno di loro possedute.

IL COMITATO PROMOTORE

Mori Giovanni
Bologna Eugenio
Quadri Cesare
Bologna Giovanni
Giorgini Giulio

